



# COMUNE di CIRO'

*Città del vino e del Calendario*  
*Provincia di Crotone*

tel.(0962) 32023—telefax(0962) 32948 .corso Ilio—88813—Ciro' (kr) IVA: 00341420792

## UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 1559 del 31.03.2021

### ORDINANZA N. 58

#### **MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 (ART 50 D.LGS. 267/2000) - ADOZIONE DELLA MISURA DELLA QUARANTENA CON SORVEGLIANZA ATTIVA PER IL**

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 contenenti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Vista l'Ordinanza n. 3 dell'08 marzo 2020 del Presidente della Regione Calabria recante "Urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Richiamati, in particolare, i paragrafi da n. 1 a n. 4 dell' Ordinanza n. 3, ai sensi dei quali:

" 1. A chiunque arrivi in Calabria o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e:

-nella Regione Lombardia - nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia dove è stata dimostrata la trasmissione locale del virus (DPCM 08 marzo 2020 l'aggiornamento del quale potrà essere conosciuto attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), si applica la misura della quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva.

2. Chiunque si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020.

3. I Dipartimenti di Prevenzione forniscono giornalmente al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e al Prefetto territorialmente competente, le informazioni relative ai soggetti posti in quarantena o isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, secondo il format appositamente definito.

4. I Dipartimenti di Prevenzione comunicano al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, la prescrizione di quarantena obbligatoria presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, per l'emanazione del provvedimento di competenza";

Richiamata, inoltre, l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 4 del 10 Marzo 2020 ad oggetto: "Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

Richiamato il Nuovo DPCM 4 MARZO 2021 che prevede la delimitazione delle aree del paese in zone bianche, gialle, arancioni e rosse;

Considerato che la Calabria è stata dichiarata ZONA ARANCIONE E DAL 29.03.2021 ZONA ROSSA;

**Considerato** che, laddove venga accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria con l'isolamento fiduciario/quarantena, allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria, è indispensabile assicurare l'applicazione delle seguenti misure:

- a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
- b) divieto di contatto sociale;
- c) divieto di spostamenti e viaggi;
- a) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;

**Atteso** che anche prima che pervenga atto ufficiale da parte del Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente, il Sindaco, quale massima autorità in tema sanitario sul territorio, valutato ogni elemento e fatto utilizza lo strumento di uno specifico provvedimento per la disposizione della quarantena obbligatoria, presso il domicilio dei singoli soggetti interessati, con sorveglianza attiva;

**Vista** la comunicazione notificata a mezzo pec del 29.03.2021 Covid/ prot. 12076 del Dipartimento di Prevenzione ASP di KR che ha stabilito in seguito a contatto stretto con persona positivo in data 28.03.2021 ha previsto la sorveglianza sanitaria con quarantena obbligatoria e pertanto si propone l'adozione dell'ordinanza nei confronti del [REDACTED] per il quale è già stato disposto l'inizio del trattamento di quarantena per un periodo di 14 giorni, dal 28 fino al 10 aprile 2021 (compreso) salvo cambiamenti di stato o complicazioni;

**Preso atto** che il [REDACTED],

**Ravvisata** l'esigenza nonché l'urgenza di adottare, in via cautelativa, idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

**Richiamato** l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 che recita espressamente: "*In caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale...*";

#### ORDINA

Per i motivi sopra richiamati e per quanto comunicato dall'ASP di KR,

- 1) [REDACTED], per il quale è già stato disposto l'inizio del trattamento di quarantena fiduciaria e dal 28 marzo 2021 per un periodo fino al 10 aprile 2021 (compreso), la misura dell'isolamento fiduciario/quarantena, presso la propria residenza, con sorveglianza attiva svolta dal personale del Dipartimento di Prevenzione della ASP di Crotona, salvo cambiamenti di stato o complicazioni, per le finalità e con le modalità riportate nel DPCM 08 marzo 2020 art. 3 commi 1 lett. M e commi 2 e ss. che si riportano " 2. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanità pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 7. Su tutto il territorio nazionale e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato I".

2) Per i motivi di cui sopra, [REDACTED]

[REDACTED] durante il periodo di quarantena:

- a) il mantenimento dello stato di isolamento per dal 28 marzo al 10 aprile 2021;
- b) il divieto di contatto sociale;
- c) il divieto di spostamenti e viaggi;
- d) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza.

2) Alla Polizia Municipale, al Dipartimento Prevenzione dell'ASP di Crotona, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;

#### DISPONE

che la presente ordinanza

- sia notificata ai soggetti sopra indicati;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;

2. che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza, siano trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalita' di cui all'art. 5 e nel rispetto delle disposizioni di cui all' art. 9 comma 2 lettera i) del GDPR 2016/679;

3. la trasmissione della presente ordinanza a:

*Prefettura di Crotona;*

*Azienda sanitaria provinciale di Crotona;*

*Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie;*

*Polizia Municipale sede;*

*Carabinieri Cirò.*

#### AVVERTE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al termine della quarantena obbligatoria, fatte salve eventuali e successive disposizioni;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6.

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorno oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall' adozione del presente provvedimento.



Il Sindaco  
Avv. Francesco Paletta